ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA QUARTA SEZIONE DELLA CORTE
16 marzo 1988 *

Nel procedimento 44/88 R,

Henri de Compte, dipendente del Parlamento europeo, con l'avvocato Edmond Lebrun, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avvocato Tony Biever, 83, boulevard Grande-Duchesse-Charlotte,

richiedente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato dal sig. F. Pasetti Bombardella, giureconsulto, e dal sig. P. Kyst, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. Waelbroeck, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in L 2929 Lussemburgo presso il segretariato generale del Parlamento europeo, plateau du Kirchberg,

resistente,

avente ad oggetto la sospensione, fino alla pronuncia sul merito, dell'esecuzione della decisione 18 gennaio 1988, con la quale il presidente del Parlamento europeo gli ha inflitto la sanzione disciplinare della retrocessione dal grado A 3 al grado A 7, 6° scatto,

IL PRESIDENTE DELLA QUARTA SEZIONE,

statuendo a norma degli artt. 9, § 4, e 96 del regolamento di procedura,

ha emesso la presente

* Lingua processuale: il francese.

Ordinanza

1 Con atto depositato in cancelleria il 10 febbraio 1988, il sig. de Compte, dipendente del Parlamento europeo, ha presentato una domanda di provvedimenti urgenti contro la decisione del presidente del Parlamento europeo 18 gennaio 1988, con cui gli viene inflitta la sanzione disciplinare della retrocessione dal grado A 3, scatto 8, al grado A 7, scatto 6, in conformità alla raccomandazione unanime della commissione di disciplina. Le censure formulate contro il sig. de Compte sono le seguenti:

— abuso di potere nella sua qualità di contabile presso il Parlamento e inadempimento dell'obbligo di garantire la buona gestione finanziaria;

— apertura di un conto presso la Midland Bank di Londra in data 21 luglio 1981 con un importo di 400 000 UKL, al tasso di interesse annuo del 16% tenendo presente che tale importo è rimasto immobilizzato senza giustificazione per 13 mesi e che non è stata effettuata alcuna scrittura corrispondente a tali operazioni nei libri contabili del Parlamento europeo, come stabilito dall'art. 63 del regolamento finanziario e dagli artt. 50 e 51 delle modalità di esecuzione;

— inadempimento dell'obbligo di gestire in modo regolare i crediti di pagamento (artt. 20 n. 2, 63, 64, n. 2, e 70, n. 1, sub 3, del regolamento finanziario);

— inadempimento dell'obbligo di effettuare spese solo su presentazione dei documenti giustificativi regolari e di conservare questi documenti.

2 Dal fascicolo risulta che, il 14 gennaio 1983, il presidente del Parlamento europeo informava il de Compte dell'esistenza di taluni fatti che potevano dar luogo all'avvio di un procedimento disciplinare nei suoi confronti.

3 Il 28 gennaio 1983, si procedeva all'audizione preliminare dell'interessato, ai sensi dell'art. 87 dello statuto del personale (in prosieguo: lo « statuto »), da parte del direttore generale dell'amministrazione, del personale e delle finanze del Parlamento europeo.

4 Il 13 aprile 1983, il presidente del Parlamento sottoponeva, ai sensi dell'art. 87, comma 2, dello statuto, al presidente della commissione di disciplina il rapporto sugli addebiti mossi nei confronti del sig. de Compte.

5 La commissione di disciplina si riuniva a più riprese nel periodo 2 giugno 1983 — 10 febbraio 1984. In tale ultima data essa proponeva, con tre voti contro due, d'infliggere al sig. de Compte la sanzione della censura, mentre i due membri della commissione di disciplina contrari a una tale sanzione si pronunciavano per il puro e semplice proscioglimento del dipendente incolpato.

6 Ai sensi dell'art. 7, ultimo comma dell'allegato IX dello statuto, il de Compte veniva sentito l'8 marzo 1984 dal presidente del Parlamento europeo, autorità che ha il potere di nomina.

7 Il 16 marzo 1984, il presidente del Parlamento europeo decideva di infliggere al de Compte la sanzione della destituzione senza riduzione o soppressione dei diritti a pensione.

8 Il 21 marzo 1984, il de Compte presentava al presidente del Parlamento un reclamo, ai sensi dell'art. 90, n. 2 dello statuto, diretto contro la decisione di destituzione del 16 marzo 1984; tale reclamo veniva integrato da un reclamo aggiuntivo in data 11 aprile 1984.

9 Il 10 aprile 1984, il Parlamento europeo concedeva al de Compte, a larghissima maggioranza, il discarico per l'esercizio 1981.

10 Il 24 maggio 1984, il presidente del Parlamento europeo, in risposta al reclamo iniziale ed a quello aggiuntivo ad esso presentati, decideva di trasformare la sanzione della destituzione in quella di retrocessione al grado A 7, scatto 6. Tale decisione è motivata con riferimento alla motivazione addotta a giustificazione della sanzione iniziale della destituzione.

11 Il 4 giugno 1984, il de Compte presentava contemporaneamente:

— un reclamo al presidente del Parlamento europeo basato sul fatto che la semplice motivazione, facendo riferimento alla decisione iniziale di destituzione, non era più appropriata, dal momento che, nel frattempo, il Parlamento europeo aveva concesso lo scarico al de Compte per l'esercizio controverso e aveva, pertanto, riconosciuto che la sua gestione contabile era corretta ed ineccepibile;

— un ricorso nel merito dinanzi alla Corte, inteso all'annullamento della precitata decisione 24 maggio 1984, di retrocessione di grado;

— una domanda di provvedimenti urgenti, intesa ad ottenere la sospensione dell'esecuzione di tale decisione sino alla pronunzia della Corte nel merito.

12 Con ordinanza 3 luglio 1984 (causa 141/84 R, Racc. 1984, pag. 2575), il presidente della terza sezione della Corte disponeva la sospensione dell'esecuzione della decisione 24 maggio 1984 fino alla pronunzia della sentenza nel merito.

13 Con decisione 4 luglio 1984, il presidente del Parlamento europeo respingeva il reclamo presentato il 4 giugno dal ricorrente.

14 Con sentenza 20 giugno 1985 (causa 141/84, Racc. 1985, pag. 1951), la Corte decideva che il procedimento seguito dalla commissione di disciplina era inficiato da un vizio sostanziale (audizione dei testimoni in assenza dell'incolpato o del suo difensore) e annullava di conseguenza la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina del 24 maggio 1984.

15 Con lettera 24 luglio 1985, il presidente del Parlamento europeo trasmetteva alla Corte dei conti la domanda, formulata dalla commissione di controllo di bilancio del Parlamento, di un nuovo parere sul modo più appropriato di appurare il deficit constatato nella cassa dei delegati per l'esercizio 1982.

16 Il 7 novembre 1985, la Corte dei conti emetteva il suo parere concludendo per la responsabilità del contabile e del gestore delle anticipazioni alla luce dell'art. 70 del regolamento finanziario.

17 Con decisione 11 luglio 1986, il Parlamento europeo rifiutava lo scarico al richiedente per l'esercizio 1982 « per la differenza tra la cassa e la contabilità generale in misura pari a 4 136 125 BFR » e chiedeva al presidente di adottare le misure necessarie per risolvere il problema in sospeso.

18 Con lettera 9 dicembre 1986, l'autorità che ha il potere di nomina faceva presente al richiedente che essa intendeva riaprire il procedimento disciplinare nei suoi confronti.

19 Il 24 giugno 1987, la commissione di disciplina veniva di nuovo investita dalla questione in base al rapporto che le era stato sottoposto il 13 aprile 1983.

20 Nel parere motivato del 27 novembre 1987, la commissione di disciplina raccomandava, all'unanimità, al presidente del Parlamento europeo l'applicazione dell'art. 86, n. 2, lett. e), dello statuto (cioé la retrocessione di grado), ritenendo che talune delle mancanze addebitate al ricorrente fossero fondate.

21 Con decisione 18 gennaio 1988, notificata con lettera in pari data e destinata ad avere efficacia dal 1° febbraio 1988, il presidente del Parlamento decideva la retrocessione del richiedente dal grado A 3, scatto 8, al grado A 7, scatto 6.

22 Il 10 febbraio 1988, a norma dell'art. 91, n. 4, dello statuto, il richiedente, che aveva precedentemente presentato un reclamo all'autorità che ha il potere di nomina, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto, presentava un ricorso nel merito inteso all'annulamento della precitata decisione 18 gennaio 1988 e la presente domanda di provvedimenti urgenti diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione di tale decisione fino alla pronunzia nel merito.

23 Secondo il richiedente, la condizione di urgenza necessaria per la concessione di un provvedimento di sospensione dell'esecuzione di una decisione è soddisfatta nella fattispecie data l'identità della motivazione rispetto a quanto è stato dichiarato nell'ordinanza della Corte, 3 luglio 1984, relativa al precedente procedimento disciplinare. La riduzione rilevante e immediata della retribuzione che comporterebbe la decisione adottata nei confronti del richiedente lo obbligherebbe, in considerazione della sua situazione finanziaria, a procedere alla vendita di almeno uno dei tre appartamenti che egli possiede nei termini più brevi, onde poter far fronte a diverse scadenze. Per il resistente, invece, all'esecuzione della sua decisione non si collegherebbe alcuna urgenza. Infatti, se il Parlamento ha potuto aspettare due anni prima di avviare o riavviare il procedimento disciplinare a seguito della sopramenzionata sentenza 20 giugno 1985, esso potrebbe anche aspettare, per dare esecuzione alla decisione impugnata, che sia concluso il procedimento nel merito. Infine, il richiedente aggiunge che la diminuzione di reddito conseguente all'esecuzione della decisione controversa, violerebbe i diritti della difesa poiché egli non disporrebbe più di risorse sufficienti per far fronte alle spese della sua difesa.

24 Per quanto riguarda l'esistenza di mezzi che giustifichino, prima facie, la concessione della sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata, il richiedente rileva varie circostanze di fatto che dimostrerebbero che quantomeno il dibattito avviato presenta un carattere serio e che la sua tesi è suffragata da argomenti solidi. Tra queste circostanze, il richiedente prende in considerazione:

— innanzi tutto il fatto che il procedimento disciplinare è stato avviato e proseguito con un ritardo irragionevole;

— in secondo luogo, la circostanza che il 10 aprile 1984 il Parlamento europeo avrebbe concesso al richiedente, a larghissima maggioranza, lo scarico per l'esercizio contabile 1981 basandosi su una relazione della sua commissione di controllo di bilancio (relazione Saby);

— in terzo luogo, il fatto che, quanto meno, sussisterebbero seri dubbi sulla proporzionalità tra la sanzione irrogata e gli addebiti mossi a carico del richiedente.

25 Per quanto riguarda la condizione dell'urgenza, il Parlamento europeo osserva che in via di principio un danno puramente pecuniario non può essere considerato come irreparabile o anche difficilmente riparabile dal momento che esso può costi-

tuire oggetto di un risarcimento finanziario successivo, così come la Corte ha dichiarato ripetutamente. Contrariamente a quanto si era verificato all'atto del precedente procedimento sommario, il richiedente non avrebbe dimostrato l'esistenza di circostanze particolari che giustifichino una deroga a tale giurisprudenza.

26 Per quanto riguarda l'argomento relativo all'asserita mancanza di urgenza per il resistente, il Parlamento europeo ritiene che la questione non verta sul se il resistente possa aspettare ancora più a lungo, ma sul se vi sia urgenza per il richiedente di ottenere la sospensione dell'esecuzione del provvedimento, cosa che egli non avrebbe affatto dimostrato. La durata del procedimento disciplinare non avrebbe arrecato alcun danno al ricorrente, ma gli avrebbe invece arrecato un vantaggio dal punto di vista finanziario, dato che la sua retrocessione di grado avrà efficacia solo dal 1° febbraio 1988 e non, come stabilito all'origine, dal 15 giugno 1984. D'altra parte, il Parlamento europeo ritiene che la sospensione del procedimento gli causerebbe un danno; infatti, gli argomenti del ricorrente porterebbero a sospendere in modo automatico qualsiasi sanzione disciplinare che abbia conseguenze pecuniarie, il che potrebbe quindi nuocere alla rilevanza e all'efficacia del procedimento disciplinare.

27 Per quanto riguarda l'esistenza di mezzi che giustifichino « prima facie » la concessione della sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata, il Parlamento europeo si limita a precisare in particolare che:

— la decisione impugnata non sarebbe stata adottata fuori termine;

— il richiedente non potrebbe far valere una decisione di scarico a suo favore in quanto lo scarico gli sarebbe stato esplicitamente rifiutato per i periodi che costituiscono oggetto di procedimenti disciplinari;

— la relazione Saby non sarebbe mai stata approvata né dalla commissione di controllo di bilancio né dall'assemblea plenaria;

— il procedimento sarebbe stato applicato in un termine ragionevole tenuto conto della complessità della questione e della gravità degli addebiti formulati nei confronti del richiedente;

— il procedimento non sarebbe inficiato da alcun vizio di forma sostanziale né da alcuna violazione dei diritti della difesa;

— non sarebbe fornita la prova di uno sviamento di potere;

— la sanzione sarebbe proporzionata alla gravità degli addebiti.

28 Bisogna ricordare che, ai sensi dell'art. 185 del trattato CEE, i ricorsi presentati dinanzi alla Corte non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dellla decisione impugnata. Essa può anche ordinare qualsiasi altro provvedimento provvisorio necessario.

29 Ai sensi dell'art. 83, § 2, del regolamento di procedura della Corte, la sospensione dell'esecuzione e la decisione con cui si dispongono provvedimenti provvisori sono subordinate all'esistenza di circostanze da cui risulti l'urgenza e di argomenti che giustifichino prima facie la concessione di tali provvedimenti.

30 Da una giurisprudenza costante della Corte risulta che il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori menzionato all'art. 83, § 2, del regolamento di procedura deve essere valutato in relazione alla necessità di statuire in via provvisoria per evitare che la parte che chiede il provvedimento provvisorio subisca un danno grave e irreparabile (vedasi, ad esempio, ordinanza 6 febbraio 1986, 310/85 R, Deufil GmbH & Co. KG, Racc. 1986, pag. 537).

31 In via di principio, un danno esclusivamente pecuniario non può essere considerato irreparabile o anche difficilmente riparabile dal momento che può costituire oggetto di una compensazione finanziaria successiva, così come la Corte ha ripetutamente dichiarato (ordinanza 17 settembre 1974, causa 62/74 R, Villozzi, Racc. 1974, pag. 895; ordinanza 22 maggio 1980, causa 33/80 R, Albini, Racc. 1980, pag. 671; ordinanza 3 luglio 1984, causa 141/84 R, de Compte, Racc. 1984, pag. 2575). Tuttavia, spetta al giudice del procedimento sommario esaminare le circostanze pertinenti a ciascun caso di specie. A questo proposito, egli deve valutare gli elementi che consentono di stabilire se l'esecuzione immediata della decisione oggetto della domanda di sospensione sia atta a recare al richiedente danni irreversibili, che non potrebbero essere riparati nel caso in cui la decisione dovesse essere annullata o che, malgrado un carattere provvisorio, sarebbero sproporzionati rispetto all'interesse dell'istituzione in causa a che, in conformità all'art. 185 del trattato CEE, le sue decisioni siano eseguite anche qualora costituiscano oggetto di un ricorso giurisdizionale (ordinanza 21 agosto 1980, causa 174/80 R, Reichardt, Racc. 1980, pag. 2665).

32 Il fatto che il richiedente abbia già ottenuto una sospensione dell'esecuzione nel precedente procedimento sommario in base all'ordinaza 3 luglio 1984, già menzionata, non può dispensarlo dal fornire la prova degli elementi richiesti per derogare al principio generale formulato all'art. 185 del trattato CEE, dato che è passato un periodo di più di tre anni da questa ordinanza e che le circostanze di fatto e di diritto nell'una e nell'altra causa non sono identiche.

33 Nella fattispecie, il de Compte ha presentato, a sostegno della sua domanda di provvedimenti urgenti, un elenco dei suoi oneri finanziari che egli ha modificato all'udienza del procedimento sommario e con il quale egli documenta tutte le spese a suo carico senza giustificare tuttavia parecchie delle voci che vi figurano.

34 Infatti, il richiedente ha presentato alla Corte un certificato che attesta un mutuo ipotecario della SA Caisse Hypothécaire di Lussemburgo da cui risulta un rimborso mensile di 50 000 BFR, un certificato relativo ad un altro prestito della Banque du crédit européen le cui rate mensili ammontano a 18 303 BFR e l'attestazione di una cessione di stipendio per l'importo di 26 473 BFR, ma egli non ha precisato l'origine né l'oggetto di tali prestiti. All'udienza del procedimento sommario, il de Compte ha presentato documenti relativi a diverse spese quali affitto, carburante e manutenzione di automobile e spese di alimentazione.

35 Per quanto riguarda l'insieme della sua situazione finanziaria, il richiedente non ha fornito quasi nessuna giustificazione; egli non ha in particolare fornito alla Corte la prova del valore degli appartamenti che egli possiede a Nizza, a Cagnes-sur-Mer e a Conflans-Jarny, né i redditi che egli poteva trarne, essendosi limitato al riguardo ad affermazioni generiche senza fornire alcun elemento di prova a loro sostegno.

36 Poiché il ricorrente non è riuscito a dimostrare l'urgenza richiesta dall'art. 83, § 2, del regolamento di procedura, non sembra necessario esaminare se i mezzi di fatto o di diritto invocati possano giustificare prima facie la concessione della sospensione richiesta.

37 La domanda di provvedimenti urgenti deve, di conseguenza, essere respinta.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA QUARTA SEZIONE,

statuendo in via provvisoria,

sentito l'avvocato generale,

così provvede:

1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2) Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 16 marzo 1988.

Il cancelliere

J.-G. Giraud

Il presidente della quarta sezione

G. C. Rodríguez Iglesias